

**NUOVO REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE- E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITA' SPETTACOLARI, TRATTENIMENTI E ATTRAZIONI, ALLESTITE MEDIANTE ATTREZZATURE MOBILI O INSTALLATE STABILMENTE ALL'APERTO O AL CHIUSO, OVVERO IN PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

**L. 18.3.1968 N. 337 – D.M. 18.05.2007**

**SOMMARIO**

**CAPO I:**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Individuazione delle aree**
- Art. 3 – Definizioni**
- Art. 3bis – Requisiti tecnici delle nuove attività dello spettacolo viaggiante**
- Art. 4 - Registrazione e codice identificativo delle nuove attività**
- Art. 5 Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti**
- Art. 6 - Dichiarazione di corretto montaggio**
- Art. 7 - Verifiche periodiche**

**CAPO II:**

- Art. 8 – Presentazione delle domande**
- Art. 9 – Conferenza dei Servizi**
- Art. 10 - Istruttoria delle domande e svolgimento della conferenza dei servizi**
- Art. 11 - Obblighi del titolare della licenza**
- Art. 11 bis Comunicazione dell'esito delle domande**
  
- Art. 12 - Carri – Abitazioni e Mezzi di carico**
- Art. 13- Cauzione**
- Art. 14 - Responsabilità dei titolari della licenza**
- Art. 15 - Requisiti per l'assegnazione del punteggio ai fini della determinazione del diritto di partecipare al parco**
- Art. 16 - Subingresso nell'esercizio dell'attività**
- Art. 17 - Sostituzione dell'attrazione**
- Art. 18 - Decadenza e revoca**
- Art. 19 - Sicurezza per i giochi gonfiabili – Presupposti Tecnici e Amministrativi**
- Art. 20 - Autorizzazioni temporanee e assegnazione dei posteggi per l'esercizio di attività commerciali complementari**
- Art. 21 – Disposizioni generali per la sicurezza e la prevenzione da incidenti per l'uso di combustibili nell'area di pubblico spettacolo e intrattenimento**
- Ar. 22 – Carichi sospesi**
  
- Art. 23 - Oneri per posizionamento e funzionamento servizi igienici nell'area di pertinenza di ciascun parco divertimenti**
- Art. 24 - Sanzioni**
  
- Art. 25 - Circhi ed altri complessi dello spettacolo viaggiante**
  
- Art. 26 – Proroga periodo parco divertimento a causa di avverse condizioni atmosferiche**
  
- Art. 27 - Abrogazioni e disposizioni finali**

**CAPO I**

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, che sostituisce quello vigente, deliberato con atto del C.C. n. 93 del 29.11.2010 e succ. di modifica 2 del 12.02.2014, regola il procedimento amministrativo finalizzato alla concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, al rilascio delle prescritte licenze di Pubblica Sicurezza e alla disciplina per le procedure amministrative del Comune, ai fini della sicurezza, per l'installazione e l'esercizio delle attività/attrazioni dello spettacolo viaggiante nel territorio comunale.-

**Art. 2**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

Le aree comunali idonee all'installazione di spettacoli viaggianti e parchi di divertimento risultano quelle individuate nella planimetria allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Le ricorrenze nel corso delle quali è consentita l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono le seguenti:

1. PERIODO DI PASQUA;
2. FESTA S.S. PIETRO E PAOLO;
3. FESTA DI SAN VALENTINO PARCO DIVERTIMENTI: l'area individuata risulta essere il piazzale antistante ed al lato della Chiesa di San Pietro Apostolo ("Sagrato") come da convenzione per l'uso, stipulata dal Comune di Montecchio Maggiore con la Parrocchia di San Pietro Apostolo. Essendo l'area privata ma aperta al pubblico, la licenza temporanea di P.S., verrà rilasciata in capo al parroco pro-tempore previa istanza ed acquisizione della dovuta documentazione; lo stesso si riserverà il diritto di collocare sotto la propria esclusiva responsabilità, giostre e bancarelle, senza alcun tipo di onere o intervento da parte dell'Amministrazione Comunale; a quest'ultima compete l'impegno ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del piazzale e delle aree verdi ivi esistenti come previsto dagli artt. 2 e 3 della citata convenzione.

I periodi dell'anno e gli orari per lo svolgimento delle su indicate ricorrenze, verranno individuati e stabiliti in sede di Conferenza dei Servizi.

Qualora una delle suddette aree divenisse temporaneamente inadatta allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante, la Giunta Comunale, potrà, se possibile e tenuto conto della situazione generale, individuarne altra in conformità a quanto stabilito dalla L. 337/68.-

Per attività di spettacolo viaggiante si intendono tutte quelle elencate nel decreto di cui all'art. 4 della L. 337/68.

**Art. 3**  
**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento Comunale si richiamano le definizioni elencate all'art. 2 del D.M. 18.05.2007 che di seguito si riportano:

- a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 legge 18.03.1968, n.337.
- b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.).
- c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4

della legge 18.03.1968, n.337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto.

- d) **parco di divertimento:** complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di sevizi comuni;
- e) **gestore:** soggetto che ha il controllo della attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico di pubblica sicurezza (T.u.l.p.s). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, e' equiparato al gestore, Il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni.
- f) **conduttore:** persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa e' posta a disposizione del pubblico;
- g) **manuale di uso e manutenzione:** documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo della attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h) **libretto della attività:** registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatesi.
- i) *tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;*
- j) *organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.*

#### Art. 3 bis

#### **REQUISITI TECNICI DELLE NUOVE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

*Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona condotta tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.*

#### Art. 4

#### **REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'**

**1.** - Ogni nuova attività/attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore *ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto* ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

**2.-** L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, *corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3bis, e dalla seguente altra:*

a) *copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;*

**3.** - Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. *Una copia dell'atto di registrazione*

*dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.*

**4. - Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli artt. 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:**

**a) - verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;**

*b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.*

**5 - E' fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.**

*5-bis - Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.*

*5-ter - Per i "Teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.*

**6 -Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 effettua la registrazione della attività e assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio.**

**7 - Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:**

Comune di \_\_\_\_\_

Denominazione attività \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_

Ministero dell'Interno - D.M. 18 maggio 2007, art 4.

**8 - Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma,**

*lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.*

*9 – In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.*

*10 – Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.*

#### **Art. 5**

### **REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI**

**1. - Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti nel territorio nazionale, devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo entro il 31.12.2010. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:**

- a) – disegni e/o schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;**
- b) – verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;**
- c) – verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;**
- a) – istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.**

**2. - Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale o è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto ministeriale 18 maggio 2007.**

**Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:**

- a) – certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;**
- b) – copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;**
- c) – attestazione dell'Ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;**
- d) – nuovo collaudo da parte di tecnico abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.**

**3. – Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.**

**4. – Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.**

**Art. 6**  
**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO**

**1. -Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.**

**2. – Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da *tecnico* abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.**

**3. – Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interni, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.**

**Art. 7**  
**VERIFICHE PERIODICHE**

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzioni e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

**CAPO II**  
**Art. 8**  
**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Coloro i quali intendono ottenere la licenza ad installare attrazioni dello spettacolo viaggiante devono presentare domanda al SUAP del Comune entro l'ottantesimo giorno antecedente la ricorrenza.**

**Nella domanda occorre indicare ed allegare:**

- 1. generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale e/o partita Iva, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);**
- 2. copia della licenza di P.S. rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività;**
- 3. tipologia dell'attrazione che si intende installare nonché le esatte misure della medesima, meglio se corredata della fotografia dell'attrazione, indicando se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione, oppure di stessa attrazione degli anni precedenti;**
- 4. copia del certificato di iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio (aggiornato) e/o copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione effettuato annualmente;**
- 5. elenco in carta semplice, dei veicoli utilizzati con specificazione della marca, modello e targa, dei mezzi logistici aggiuntivi (moto, auto, motocicli, caravan, roulotte, etc) ;**
- 6. copia fotostatica, in carta semplice, della polizza assicurativa dell'attrazione e relativa quietanza di pagamento valida per ogni periodo del parco divertimento relativa all'attrazione oggetto di concessione con indicazione dei massimali richiesti in sede di Conferenza dei Servizi;**
- 7. documentazione in originale o copia fotostatica, redatta da tecnico abilitato, individuata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nel verbale n. 56/98 del 12.11.1998. (verbale**

- di collaudo statico delle strutture ed attrezzature dell'attrazione);
8. dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente la licenza per eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività;
  9. elenco delle persone al seguito del richiedente l'autorizzazione con indicazione delle relative generalità;
  10. attestazione dell'avvenuto versamento delle dovute tasse di concessione comunali utilizzando gli allegati bollettini appositamente predisposti dall'Ufficio Tributi, e versamento della cauzione da effettuarsi presso l'Ufficio Economato del Comune;
  11. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, (secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione), attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 del *del presente regolamento* (avere frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione teorico-pratica), oppure da *tecnico* abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza compreso quello relativo ai collegamenti elettrici e/o da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
  12. n. 1 marca da bollo *del valore legale corrente* per il rilascio della licenza temporanea di P.S.
  13. La documentazione di cui ai n.ri 10 – 11 e 12 potrà essere inoltrata dall'interessato anche successivamente dopo che la domanda di partecipazione appositamente esaminata dalla C.d.S. abbia avuto il suo esito. Dell'eventuale accoglimento e/o diniego dell'istanza ne verrà data comunicazione con l'emanazione di specifico provvedimento da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. all'operatore titolare dell'attrazione e posta interna agli Uffici Comunali interessati. Detta documentazione dovrà essere presentata prima del rilascio della licenza

Per le domande pervenute oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9, valuterà in sede d'esame sull'eventuale accoglimento o meno con provvedimento dirigenziale.

#### Art. 9 CONFERENZA DEI SERVIZI

E' costituita un'apposita Conferenza dei Servizi la quale provvede all'esame delle domande per ottenere il rilascio della licenza temporanea di P.S. necessaria per l'installazione e funzionamento dell'attrazione spettacolo *sulla base anche dei requisiti stabiliti dall'art. 15 e in caso di sostituzione dall'art. 17 del presente regolamento* e stabilisce le prescrizioni da inserire nella medesima licenza di P.S.-

Detta Conferenza è composta:

1. Sindaco od Assessore delegato dal Sindaco che la presiede;
2. Un dipendente dell' Ufficio Tributi designato dal Dirigente di Settore;
3. Un dipendente dell' Ufficio Polizia Locale designato dal Dirigente di Settore;
4. Un dipendente dell' Ufficio Tecnico Comunale designato dal Dirigente di Settore;
5. Un dipendente dell' Ufficio Commercio designato dal Dirigente di Settore;
6. Direttore Generale o Segretario Generale o Dirigente facente funzioni di Segretario Generale.-

Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi sono disciplinate dal successivo art. 10.

## **Art. 10**

### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

Le domande con l'allegata documentazione, se pervenute nei termini, vengono, a cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio Protocollo, trasmesse all'Ufficio Commercio – P.S. del Comune che provvederà ad inviarne copia per conoscenza ai seguenti Uffici:

- 1. Ufficio del Direttore Generale o Segretario Generale o dirigente facente funzioni di Segretario Generale;**
- 2. Ufficio Tributi**
- 3. Ufficio Polizia Locale**
- 4. Ufficio Tecnico Comunale**

Gli Uffici di cui sopra provvederanno con l'iter istruttorio, ciascuno per le rispettive competenze e più specificatamente:

L'Ufficio del Direttore Generale o Segretario Generale o Dirigente facente funzioni di Segretario Generale, partecipa come componente alla Conferenza dei Servizi.

L'Ufficio Commercio convoca la Conferenza dei Servizi, vi partecipa, comunica per iscritto agli interessati l'esito dell'istruttoria a firma del Dirigente, stabilisce in caso di esito positivo, il termine per la presentazione di eventuale ulteriore documentazione integrativa; predispone e consegna le licenze temporanee di P.S. a firma del Dirigente e le consegna in loco agli operatori; provvede a convocare ed acquisisce il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento, per l'eventuale registrazione ed assegnazione del codice identificativo nel caso di nuova attività/attrazione di spettacolo viaggiante, il cui primo impiego è previsto in questo Comune ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

L'Ufficio Tributi provvede alla gestione del deposito marche da bollo e cauzioni, partecipa e redige seduta stante, il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi fornendone copia ai presenti. Predispone e verifica l'incasso dei bollettini, ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio allegando copia dell'attestazione del versamento unitamente alla marca da bollo del valore legale corrente.

L'Ufficio Polizia Locale all'arrivo delle attrazioni spettacolo, verifica che le stesse osservino il periodo e l'orario fissati dalla Conferenza dei Servizi di cui al 3<sup>^</sup> comma dell'art. 2 del presente regolamento; verifica altresì lo stato del suolo/infrastrutture pubbliche, controlla nei limiti delle proprie competenze e funzioni, il corretto posizionamento delle attrazioni ed il rispetto di quanto previsto nella licenza e nel regolamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale, partecipa alla Conferenza dei Servizi, fa provvedere tramite l'Ufficio Ambiente, al posizionamento dei cassonetti/raccoglitori per i rifiuti, provvede alla pulizia dell'area, verifica altresì lo stato del suolo/infrastrutture pubbliche. Alla partenza, verifica lo stato del suolo/infrastrutture e se rileva dei danni, richiede l'intervento dell'UTC per la quantificazione degli stessi con il supporto della Polizia Locale. Le planimetrie delle zone interessate, saranno predisposte ed aggiornate dall'U.T.C. con il supporto della Polizia Locale.-



## **Art. 11**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA**

La licenza è subordinata, tra l'altro, all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:

- 1) -l'occupazione dell'area deve avvenire con l'attrazione/i e per la superficie autorizzate;
- 2) -non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati;
- 3) -la partecipazione al parco è obbligatoria per il periodo fissato con la licenza e si devono pertanto rispettare le date fissate per l'inizio e la fine della presenza. Non è consentito abbandonare l'area assegnata prima del termine stabilito, pena la perdita del diritto di anzianità e del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14 salvo che l'abbandono anticipato sia determinato da cause di forza maggiore;
- 4) -è fatto assoluto divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la licenza in quanto strettamente personale e valida per l'attrazione/i per cui è rilasciata, pena la revoca della medesima, e la perdita del diritto di anzianità e del deposito cauzionale.
- 5) - tenere costantemente pulite le aree occupate e le immediate adiacenze; al termine della concessione tali aree devono essere restituite libere, pulite e nelle medesime condizioni nelle quali si trovavano al momento della consegna.
- 6) - osservanza di tutte le prescrizioni, obblighi ed indicazioni di volta in volta impartiti dagli organi di vigilanza e dagli Uffici comunali competenti nonché all'osservanza delle norme igienico sanitarie.
- 7) -esposizione in modo chiaro e visibile (a fronte della cassa e ove questa non esista, comunque in maniera leggibile agli interessati), del cartellino prezzi.
- 8) - tenere aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro fissato nella licenza;
- 9) - esercitare la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e del presente regolamento;
- 10) - adottare ogni misura idonea a garantire l'esercizio dell'attrazione nel pieno rispetto delle norme di pubblica sicurezza anche secondo quanto previsto dalle circolari Prefettizie;
- 11) - rispettare la quiete pubblica interrompendo ogni attività dalle ore 23:30;

**Il titolare della licenza è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o molestie a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'esercizio dell'attività.-**

## **ART. 11 BIS**

L'esito dell'istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione; in difetto, l'istanza si intende accettata.

## **Art. 12**

### **CARRI - ABITAZIONE E MEZZI DI CARICO**

**La sistemazione dei carri - abitazione e dei mezzi operativi, ha luogo nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale, nei periodi ed orari individuati e stabiliti in sede di Conferenza dei Servizi e che devono essere tassativamente rispettati dagli operatori senza possibilità di alcuna proroga e lasciare libera l'area al termine di ciascuna ricorrenza.**

**E' assolutamente vietato l'ingresso nelle aree adibite a parco di mezzi e strutture diversi da quelli strettamente necessari all'esercizio dell'attrazione.**

**I mezzi di cui al 1° comma, non possono essere posizionati prima del terzo giorno antecedente al periodo ed orari**

d'inizio, individuati dall'art. 2 comma 3<sup>^</sup> del presente regolamento per ciascuna festa.

### **Art. 13 CAUZIONE**

A garanzia dell'impegno ad occupare l'area entro il termine stabilito ed a non abbandonarlo prima della scadenza della licenza, nonché per eventuali danni od ammanchi ai beni del Comune, deve essere versato un deposito cauzionale pari all'importo della TOSAP da versarsi all'Ufficio Economato pena il diniego della licenza.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, l'ufficio tecnico-comunale competente, provvede al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al titolare della licenza, con rivalsa sulla cauzione versata se sufficiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali e la possibilità di chiedere il risarcimento degli eventuali danni al titolare della licenza e/o al responsabile.

Il mancato pagamento della cauzione e dei versamenti richiesti entro il termine fissato, equivale a rinuncia alla partecipazione.

### **Art. 14 RESPONSABILITA' DEI TITOLARI DELLA LICENZA**

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esercizio dell'attività fa capo esclusivamente e totalmente al titolare della licenza, rimanendo l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.-

### **Art. 15 REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPARE AL PARCO**

A): Nell'esame delle domande la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9, appositamente convocata redigerà fra l'altro *se necessario* la graduatoria di anzianità delle singole attività dello spettacolo viaggiante per le quali è stata richiesta l'installazione, tenendo conto dei seguenti requisiti preferenziali ai quali saranno assegnati i sotto indicati punteggi la cui somma determinerà il diritto di partecipare al parco :

1. Presenza effettiva annuale a partire dall'anno 2000 con ogni tipo di attrazione: PUNTI 10 per anno;
2. Per ogni triennio di presenza ininterrotta ed effettiva la manifestazione negli ultimi 6 (sei) anni: PUNTI 6 per triennio;
3. Anzianità di presentazione della domanda dal 2000: PUNTI 3 per anno;
4. Anzianità di appartenenza alla categoria per ogni anno dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio: PUNTI 1

In caso di parità di punteggio prevale la residenza dell'operatore nel territorio della Città di Montecchio Maggiore e a seguire nel territorio della Provincia e poi della regione Veneto.-

In caso di ulteriore parità nei titoli, si procederà a mezzo sorteggio.

L'eventuale assenza per motivi di forza maggiore, deve essere tempestivamente comunicata al SUAP del Comune con la specificazione del periodo di assenza e del motivo.

*In caso di assenza anche se giustificata di un o più operatori al parco divertimenti comunicata al SUAP del Comune anche successivamente alla data di svolgimento della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del presente regolamento, l'area rimasta libera non potrà comunque essere assegnata ad altro e/o altri operatori fatto salvo i casi previsti dal successivo art. 16.*

Non è consentita l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nelle aree verdi attrezzate o meno (giardini, aiuole, etc.) durante i periodi di ricorrenza.

In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

La partecipazione ad altri parchi di divertimento non è considerata causa di forza maggiore.

Comporterà la perdita del punteggio acquisito:

- a) la rinuncia a partecipare al parco non comunicata;
- b) l'assenza dalla manifestazione comunicata e non giustificata;
- c) l'assenza continuata dalla manifestazione, anche per cause di forza maggiore, per almeno 3 (tre) anni consecutivi.

#### Art. 16

#### SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per atto tra vivi o per causa di morte comporta il riconoscimento di diritto di anzianità al parco divertimenti acquisita dal dante causa, con l'attrazione oggetto di subingresso come risultante dal punto 1. dell'art. 15 del presente regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

*In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al SUAP del Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.*

*Per l'utilizzo di una attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.*

In caso di rinuncia o inadempienza di quanto previsto dal vigente regolamento, la concessione di area pubblica viene assegnata all'attrazionista con tipologia di attrazione identica di quella del rinunciatario avente il punteggio più elevato sempre che la superficie da occuparsi sia compatibile (uguale o inferiore).

#### Art. 17

#### SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Gli attrazionisti aventi diritto di anzianità, qualora intendano sostituire la propria attrazione con altra, devono presentare entro il medesimo termine di cui all'art. 8 apposita richiesta.

La sostituzione può essere autorizzata dalla Conferenza dei Servizi tenuto conto dei seguenti criteri:

- la nuova attrazione deve essere di tipologia tale da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni presenti anche al fine di offrire al pubblico una maggiore varietà di spettacoli;
- la stessa deve possedere migliori caratteristiche, in termini di modernità, sicurezza e/od estetica, di quella per la quale si richiede la sostituzione;
- l'ampiezza della medesima non deve pregiudicare, per motivi di spazio, l'esercizio dell'attività da parte degli altri attrazionisti nonché creare ostacolo alla sicurezza e alla viabilità.

Il rilascio della licenza per la nuova attrazione comporta automaticamente il divieto definitivo ad installare quella precedentemente autorizzata.-

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi solo in caso di sinistro accertato o documentato e non tempestivamente riparabile, semprechè la nuova attrazione sia gestita direttamente dal titolare della licenza e venga rilasciata la necessaria licenza.-

#### Art. 18

## DECADENZA E REVOCA

La licenza decade automaticamente nei seguenti casi:

- a) - mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 13
- b) - mancata installazione dell'attrazione nel termine stabilito;

La licenza per l'esercizio dell'attività, è revocata nei seguenti casi:

- a) - cessione a terzi a qualsiasi titolo della propria licenza/concessione;
- b) - motivi di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica, e qualora l'autorità comunale lo decida, con provvedimento motivato, per preminenti motivi.
- c) - inosservanza grave e persistente da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nella licenza e nel presente regolamento. In tal caso, questi perderà la cauzione versata e verrà escluso da nuove licenze per anni tre, con relativa esclusione dal punteggio per anzianità di presenza.

### Art. 19

#### SICUREZZA PER I GIOCHI GONFIABILI – PRESUPPOSTI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Per l'installazione ed il funzionamento all'aperto dei giochi gonfiabili, l'operatore titolare dell'attrazione, dovrà scrupolosamente attenersi alle seguenti prescrizioni, fra le altre che eventualmente sarà ritenuto opportuno inserire in fase di rilascio della licenza temporanea di P.S. per il legittimo esercizio dell'attività:

1. le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose; avere n. 6 punti di ancoraggio e devono essere sgonfiati se il vento superi i 38 Km/h. (ed avere tutti i dispositivi come prescrizione dettata dalla norma UNI EN 14960/2007, a tal fine occorrerà inserire nella licenza di cui all'art. 69, una prescrizione di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S. imponendo all'esercente l'attività di tenere nei pressi un anemometro per misurare la velocità del vento per poter sgonfiare prontamente l'attrazione in caso di pericolo.
2. devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;
3. in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
4. il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro;
5. deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art. 69), incaricato della sicurezza, o suo delegato formalmente dichiarato;
6. deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.

### Art. 20

#### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita di dolci, gastronomie, somministrazione di alimenti e bevande, etc) abitualmente autorizzate e dislocate compatibilmente in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni che risultino munite delle prescritte autorizzazioni e concessioni di legge.

E' autorizzabile ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 03.03.2008, l'occupazione di via Roma con il posizionamento di un numero massimo di 20 bancarelle (esclusi gli automezzi che si collocano all'interno del parco divertimenti in Piazza Marconi, per la vendita e somministrazione di generi alimentari), durante lo svolgimento della "Fiera di Pasqua" solamente nei giorni festivi di PASQUA e PASQUETTA; l'assegnazione della posizione avverrà ad opera dell'ufficio commercio individuando l'area di posizionamento.

Il posizionamento delle bancarelle dovrà avvenire tenendo conto delle vie di fuga, ai passaggi dei mezzi di emergenza ed all'organizzazione complessiva dell'area.

L'assegnazione del posto avverrà tenuto conto dell'anzianità di presenza/partecipazione alla fiera a partire dall'anno 2008 e, per l'assegnazione dei posteggi liberi, si farà riferimento all'ordine di presentazione della domanda di partecipazione *al SUAP del Comune*.

Gli interessati ad ottenere posteggi nella succitata fiera devono presentare, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera, domanda in bollo indirizzata al Sindaco, nella quale oltre alle proprie generalità dovranno indicare:

gli estremi dell'autorizzazione in loro possesso allegando fotocopia dell'autorizzazione;

il numero di presenze sulla stessa fiera dimostrabile anche sottoforma di auto dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, fermo restando l'applicazione dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi.

La relativa "graduatoria" (*da redigersi se necessario*), degli aventi diritto sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della fiera.

Nessuno avrà diritto ad occupare più di un posteggio contemporaneamente.

#### *Art. 21*

### **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DA INCIDENTI PER L'USO DI COMBUSTIBILI NELL'AREA DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO.**

*Tutti gli operatori commerciali nelle ore di svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, che utilizzano, per l'esercizio della propria attività, automezzi qualificati o qualificabili quali auto-negozi, devono sottostare ai seguenti obblighi e divieti:*

#### **OBBLIGO DI:**

- *possedere la particolare certificazione di conformità alle normative vigenti dell'allestimento realizzato sul veicolo, limitatamente alla tipologia dell'impiantistica realizzata ed installata, rilasciata al momento del ritiro dell'autoveicolo dalla ditta specializzata che ha eseguito e realizzato il nuovo allestimento. Tale certificazione deve essere posseduta ed esibita a richiesta degli organi di controllo, insieme alla documentazione di circolazione del veicolo. Specificamente per ogni attività utilizzando impianti a gas, per la cottura dei cibi diviene obbligatoria altresì l'applicazione delle indicazioni previste dalla normativa tecnica vigente applicabile all'impiego. Essa, nel caso di auto - negozi deve essere attestata nella certificazione rilasciata dall'impresa allestitrice dell'automezzo;*

- *di tenere in giacenza, quale scorta, limitatamente alle attività utilizzando generatori di corrente, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiale resistente al fuoco e non soggetto a deflagrazione se non dopo almeno un'ora di resistenza al fuoco; ciò deve risultare da apposita certificazione rilasciata da casa costruttrice;*

- *per le attività utilizzando impianti strutturalmente semplici per l'uso del gpl (bombola- fornello), di utilizzare allacciamenti con flessibili d'acciaio in luogo di collegamenti realizzati con altro materiale, soggetto ad usura precoce e non resistente ad alte temperature; - di prevedere l'uso di bruciatori o fornelli provvisti di marchio "CE" o di termocoppia e di elettrovalvole omologate dal Ministero dell'Interno;*

- *di detenere presso la propria struttura estintori, nelle seguenti quantità e caratteristiche:*

*due estintori a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, classe fuoco non inferiore a 34°, 233B-C da posizionare uno all'interno della postazione ove viene esercitata l'attività di cottura, l'altro messo a disposizione nell'area adiacente alla parte anteriore della struttura, ove solitamente sostano gli avventori, per tutte le attività utilizzando piastre, friggitrici, fornelli, forni, serpentine elettriche, finalizzate alla cottura o al mantenimento di una certa temperatura degli alimenti da vendere; uno solo degli estintori con le caratteristiche di cui al precedente punto per tutte le altre attività, non utilizzando combustibili, da posizionarsi preferibilmente vicino al luogo ove l'operatore sosta maggiormente.*

#### **DIVIETO DI:**

*- utilizzare auto-negozi privi di manutenzione dell'allestimento eseguito nell'ultimo anno, se dall'acquisto del veicolo siano trascorsi più di due anni; gli operatori sprovvisti di qualsiasi certificazione rilasciata da ditte specializzate o abilitate attestante l'avvenuta manutenzione, dovranno provvedere in proposito; la certificazione sulla "revisione" dell'impianto, salvo l'adozione di diverse decisioni in merito che potrebbero essere adottate più avanti nel tempo, dovrà essere fornita ogni anno;*

*- tenere collocate nel vano contenente l'impianto di alimentazione a gpl un numero di bombole superiore a quello previsto dalla ditta allestitrice dell'automezzo; o di detenere, in nessun caso dentro e nei pressi della struttura utilizzata per l'esercizio dell'attività, anche con un unico serbatoio o contenitore (bombola) quantitativi di gas superiore a 75 Kg., in assenza del possesso del nulla osta prevenzione incendi rilasciato dagli organi competenti*

*- di possedere, per nessuna ragione, quale scorta dentro lo stesso automezzo o nella sua prossimità, in modo incustodito e senza alcun elemento di sicurezza e protezione omologato ed autorizzato, alcuna bombola pur entro i limiti dei 75 Kg., previsto dalla norma quale limite per non richiedere il nulla osta prevenzione incendi;*

*- di svolgere alcuna operazione di collegamento e scollegamento (innesco e disinnesco) nei pressi della struttura di vendita, della bombola a gpl agli impianti durante le operazioni di vendita e/o allestimento delle strutture di vendita;*

*Gli operatori commerciali che non rispettino gli obblighi, i divieti e le altre disposizioni del presente piano, sono suscettibili di segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.*

#### **Art. 22**

#### **CARICHI SOSPESI**

*La nozione di carico sospeso in relazione alla Circolare Prefettizia n. 48 del 06.05.2011 e a quella del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 1689-SG205/4 del 01.04.2011, è ampia e rimanda in maniera comprensiva a qualunque elemento (scenotecnica, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili come di seguito individuati:*

*carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;*

*carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;*

*carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;*

*Per tali elementi scenotecnica e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.*

*Dovrà essere prodotta la certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi qualora presenti, a firma di tecnico qualificato che ne attesti la sicurezza, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti*

*del sistema, corredata dalla documentazione certificativi dei singoli componenti del sistema, corredata dalla documentazione certificativi dei singoli componenti del sistema.*

#### **Art. 23**

### **ONERI PER POSIZIONAMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI NELL'AREA DI PERTINENZA DI CIASCUN PARCO DIVERTIMENTI**

*Saranno a carico di tutti gli operatori che svolgono all'interno delle aree individuate dall'articolo 2 del presente regolamento, attività per attrazioni dello spettacolo viaggiante e attività diverse dallo spettacolo viaggiante quali attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività di gastronomia e vendita di prodotti alimentari, etc., gli oneri e le spese inerenti l'installazione dei servizi igienici ad uso per il pubblico che verranno posizionati nell'area di pertinenza del parco divertimenti ogni qualvolta vengano prescritti dalla C.C.V.L.P.S.T. in sede d'esame del progetto per l'ottenimento dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S..*

*L'importo dovuto verrà calcolato da parte dell'Ufficio comunale competente, (che contatterà eventualmente la ditta fornitrice per conoscere l'esatto ammontare dell'onere dovuto per il noleggio).*

#### **Art. 24**

### **SANZIONI**

**Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento e salvo che il fatto costituisca reato o altro più grave illecito amministrativo, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, o contravviene a quanto previsto dalla licenza per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, o, in generale, non osserva le prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione Comunale in materia di spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di legge.**

#### **Art. 25**

### **CIRCHI ED ALTRI COMPLESSI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**Per quanto attiene agli spettacoli circensi e di altri complessi simili dello spettacolo, la disciplina è dettata da apposita ordinanza sindacale.**

#### **ART. 26**

### **PROROGA PERIODO PARCHI DIVERTIMENTO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE**

**In caso di maltempo non superiore a tre giorni consecutivi, il periodo di funzionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento installati nelle aree di cui all'art. 2 del presente regolamento, si intende prorogato per lo stessa durata di mancato funzionamento causato dal maltempo, (fatta eccezione per la ricorrenza di Pasqua la cui area dovrà essere libera per la giornata di venerdì onde consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale), in aggiunta ai periodi ed orari delle ricorrenze, individuati e stabiliti in sede di Conferenza dei Servizi di cui al citato articolo 2 comma 3<sup>^</sup> del presente regolamento.**

**Art. 27**

**ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Il presente regolamento sostituisce il vigente regolamento comunale per la concessione di aree comunali alle attività di spettacolo viaggiante (giostre ed attrazioni similari).**

**Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento valgono le norme di Legge e di regolamento vigenti in materia di pubblica sicurezza, di polizia urbana, di occupazione di suolo pubblico, di igiene e sanità, nonché tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernente gli spettacoli viaggianti.**

**X:\Documenti\Documenti - Comune\reg giostre nuovo.allegato B.odt**